

## Indice

- Trasparenza sovvenzioni pubbliche e DL 34/2019
- Contributi di stato "de minimis" e quadro RS di unico19
- Detrazione condizionatore con inverter su casa di nuova costruzione
- Acquisto spazio fiera all'estero
- Ristrutturazione edilizia, rifacimento tetto
- Sanzioni per ritardo nella trasmissione comunicazioni al sistema TS
- Fatture autotrasportatore
- Attività gestione case vacanze

## Trasparenza sovvenzioni pubbliche e DL 34/2019

**Il decreto crescita D.L. 34/2019 ha imposto un nuovo obbligo informativo in capo ai beneficiari di contribuzione pubbliche superiori ad € 10.000,00 quali enti non commerciali ed imprese.**

**I dubbi sono:**

- \*) quali sono i rapporti economici in relazione agli obblighi di pubblicità?**
- \*) le fatture emesse nei confronti delle p.a. sono da ritenersi incluse in questo nuovo obbligo?**
- \*) un credito iscritto in bilancio 2017 relativo a ricerca e sviluppo e compensato nell'anno 2018 deve ritenersi essere soggetto a tale pubblicazione?**

**Cordiali saluti.**

Il Decreto crescita (art. 35 DL 34/2019) ha ridotto drasticamente il caso in cui le imprese/enti non commerciali saranno tenuti ai nuovi obblighi di pubblicità delle contribuzioni pubbliche ricevute.

Infatti appare evidente che il legislatore abbia totalmente recepito i rilievi del CNDCEC nel Doc. 15/03/2019.

In tal senso, la nuova disposizione (con effetto sull'esercizio 2018) esclude da obbligo di informativa le erogazioni che:

- a) hanno un "carattere generale"
- b) siano privi di "natura corrispettiva o retributiva " (cioè non sono il pagamento di un contratto eseguito dalla controparte a favore della PA, come nel caso della fattura emessa cui fa riferimento il quesito, così come di un eventuale incarico attribuito; si pensi al caso di una società di revisione incaricata della revisione dei conti di un comune), nè risarcitoria (danni che la PA deve pagare alla controparte).

Nel Doc. 13/05/2019 elaborato congiuntamente tra ASSONIME ed il CNDCEC, a commento delle novità del Decreto crescita, viene chiarito che l'esclusione di cui al punto a) precedente va riferita ai "vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. Si tratta di un importante miglioramento, che rende gli obblighi di trasparenza meglio focalizzati".

In tal senso un contributo pubblico disposto da una legge nazionale o regionale non dovrà essere comunicato, in quanto si tratta di un agevolazione in base a un "regime generale" (il contributo viene erogato a qualsiasi impresa che soddisfi i requisiti di legge). Peraltro tutti i crediti d'imposta (obbligatoriamente disposte da una legge nazionale) risulteranno esclusi da obblighi di trasparenza, ivi incluso il contributo per ricerca e sviluppo.

Al contrario dovrà essere indicata la sovvenzione ricevuta dall'associazione filodrammatica da parte del Comune per coprire i costi sostenuti nella stagione teatrale (in questo caso vi è una totale discrezionalità del Comune nell'assegnazione delle risorse pubbliche).

Cordiali saluti

## Contributi di stato "de minimis" e quadro RS di unico19

**Una Sas ha ottenuto dei contributi da Fondimpresa Territoriale attraverso una Agenzia che si occupa di corsi di aggiornamento e formazione (in pratica, l'Agenzia ha eseguito dei corsi di formazione in via gratuita alla Sas); sempre l'Agenzia ha chiesto, a nome della Sas, il contributo pubblico.**

**Fondimpresa ha comunicato importo definitivo di tale contributo il 10.4.2019.**

**Vorremmo sapere se la Sas ha qualche obbligo fiscale.**

Nel caso di specie:

\*) non ricorrono gli obblighi di trasparenza introdotti dalla legge 124/2017 (pubblicazione sul proprio sito Internet/portale Internet dell'associazione di categoria cui aderisce del contributo introitato), considerato che si tratta di un'agevolazione "erga omnes" (cioè rivolto alla generalità delle imprese che effettuino la formazione nei confronti del proprio personale dipendente)

\*) si rientra, al contrario, nell'ambito degli "aiuti di Stato" (si tratta di un aiuto "de minimis") da comunicare tramite compilazione dell'apposito prospetto del quadro RS del mod. Redditi SP. Sulla qualificazione di aiuto "de minimis" di tale fattispecie ha avuto modo di esprimersi Unioncamere, in relazione agli analoghi contributi (per la formazione del personale) che possono concedere le Camere di commercio.

Cordiali saluti

## Detrazione condizionatore con inverter su casa di nuova costruzione

**Contribuente persona fisica ha acquistato la prima casa nuova, non c'è ristrutturazione.**

**Si chiede se l'installazione del condizionatore con inverter senza aver sostituito un impianto esistente possa usufruire della detrazione per risparmio energetico.**

**Grazie**

Nel caso dei condizionatori "con inverter" è possibile operare la detrazione in relazione:

\*) alle spese di risparmio energetico, in quanto l'inverter permette l'utilizzo della macchina anche quale impianto di riscaldamento (la norma, infatti, parla degli impianti di climatizzazione invernale, e non estiva); in tal caso, tuttavia è necessaria la "sostituzione" del vecchio impianto di riscaldamento (e la comunicazione all'Enea obbligatoriamente entro 90gg)

\*) al bonus mobili (in tal caso deve essere un elettrodomestico di classe almeno A+; in generale si tratta di pompe di calore che soddisfano tale requisito): in tal caso è necessaria quantomeno una manutenzione straordinaria (debitamente comunicata all'UTE come Cil/SCIA) a decorrere dal 1/01/2018 (e comunque con inizio dei lavori antecedenti rispetto all'acquisto), considerato che la norma è stata prorogata su 2019 (la comunicazione all'Enea è obbligatoria anche se non fa decadere dalla detrazione del 50%).

Pertanto pare di comprendere che nel caso di specie dell'acquisto di una unità abitativa di nuova costruzione; in tal caso non solo non si rientrerà nella prima fattispecie (non vi è alcuna sostituzione dell'impianto di riscaldamento preesistente), ma risulta non facilmente attuabile anche il bonus mobili.

Cordiali saluti

## Acquisto spazio fiera all'estero

**Buongiorno, abbiamo il caso di una ditta italiana che ha affittato uno spazio fiera in Francia. Riceve ora fattura, da una ditta italiana, non soggetta Iva ex art. 7 -quater. E' corretto?**

**A nostro avviso non è corretta, andava applicata l'iva.**

Nel caso di specie pare di comprendere che l'impresa italiana si sia accordata con un'altra impresa italiana, che aveva affittato gli spazi nella fiera, in ordine alla concessione (sublocazione) degli spazi che è andata a condividere.

Tanto premesso, la questione attiene alla natura della prestazione, e cioè alla natura dell'addebito dello spazio (cd. "stand") fieristico.

L'altra impresa ha ritenuto doversi applicare il concetto di locazione di bene immobile (art. 7-quater), mentre si ritiene più corretto fare rientrare la prestazione nell'ambito dei servizi relativi alle attività culturali, come chiarito dalla CM 37/2011 p.to 3.1.4, la quale vi fa rientrare le "prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all'evento espositivo" (in precedenza buona dottrina riteneva si dovesse distinguere il caso in cui si rientrasse nell'ambito di una locazione di beni immobile, presente laddove non vi fossero ulteriori servizi da parte dell'ente fiera, rispetto alla prestazione ordinaria dove oltre alla messa a disposizione degli spazi vi sono una serie di servizi accessori, che fanno qualificare in altro modo la prestazione resa).

Pertanto va ricordato che dal 2010 tali prestazioni, ove effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, rientrano nell'ambito dell'art. 7-ter (e non del 7-quinquies, come avverrebbe nel caso fossero addebitati a soggetti privati):

\*) è questo il motivo per cui presumibilmente l'ente fiera avrà fatturato l'esclusione da Iva la prestazione verso la prima impresa italiana

\*) ed è per lo stesso motivo che quest'ultima deve fatturare con Iva il riaddebito di tale prestazione (in applicazione dell'art. 7-ter, appunto, posto che vede un committente residente in Italia).

Cordiali saluti

## Ristrutturazione edilizia, rifacimento tetto

**Una casa è composta da due appartamenti con due diversi proprietari, padre e figlio non conviventi. Un appartamento è di proprietà del figlio, che intende ristrutturarlo usufruendo delle detrazioni fiscali.**

**Il padre intende ristrutturare con il bonus risparmio energetico il tetto della casa, che è di proprietà comune, pagando il lavoro per intero: può detrarre tutto l'importo o solo il 50%?**

**Grazie**

Nel caso di specie si verte nell'ambito di 2 sole unità immobiliari:

\*) secondo la giurisprudenza in tal caso non si può sostenere l'esistenza di un condominio (in quanto il codice civile prevede la presenza di più di due comproprietari)

\*) dunque non può trovare applicazione il criterio di suddivisione dei costi proprio dei condomini (anche se "minimi"), con ciò riferendosi al fatto che non risulta prevista alcuna suddivisione sulla scorta dei millesimi di proprietà.

Pertanto, ciascun comproprietario (previo consenso dell'altra parte) può effettuare i lavori e, dal punto di vista fiscale:

\*) essendo soggetto legittimato alla detrazione

\*) può detrarre l'intera spesa nel limite di legge (65% nel limite di detrazione di 60.000 € se ricorrono i requisiti del risparmio energetico; in caso contrario si tratta di una detrazione del 50% per opere di ripristino del patrimonio immobiliare, cui si applica il limite di spesa di 96.000 €).

Cordiali saluti

## Sanzioni per ritardo nella trasmissione comunicazioni al sistema TS

**Una dentista, che nel 2018 si trovava nel regime dei minimi, dovrebbe trasmettere ora, per la prima volta, al sistema TS i dati relativi alle fatture 2018 nei confronti di privati suoi clienti (negli anni precedenti non aveva mai fatto comunicazioni perché i suoi clienti erano rappresentati solo da altri studi dentistici); considerato che il ritardo è di oltre 60 gg. rispetto la scadenza del 31.01.2019, si chiede, con riferimento agli artt. 5-bis e 5-ter del D.Lgs. n. 175 del 21.11.14:**

**- c'è una qualche possibilità di ravvedimento/riduzione circa la sanzione di € 100 per ogni parcella i cui dati vengono inviati tardivamente? (tra l'altro due dei clienti sono intestatari di più parcelle nel 2018)**

**- con quali modalità dovrebbero essere pagate le sanzioni ovvero 'quando', al momento della trasmissione delle comunicazioni, e in tal caso con quale codice tributo di F24, oppure aspettando l'atto di irrogazione delle sanzioni di futura emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate?**

Nel caso di specie la violazione è stata commessa dopo il 24/10/2018 e, pertanto, non può trovare applicazione la definizione delle violazioni formali ex art. 9 DL 119/2018.

Tanto premesso, ad oggi non è ancora chiaro se sia possibile procedere al ravvedimento operoso della comunicazione indicata.

A sfavore di tale possibilità depone la CM 6/2015 riferita alla trasmissione dei mod. CU (secondo la Agenzia ciò è giustificato dal fatto che la trasmissione deve avvenire tempestivamente in quanto preordinata alla predisposizione del 730 precompilato); inoltre la comunicazione potrebbe essere ritenuta non avere una "valenza fiscale" (come in passato era stato chiarito per quanto riguardava la "Comunicazione dati Iva", attualmente soppressa, in quanto riferita ad un adempimento non fiscale richiesto dalla Comunità europea).

La dottrina maggioritaria depone, al contrario, per la possibilità di esperire il ravvedimento operoso.

Laddove si intenda effettuare ravvedimento operoso si dovrà:

\*) assumere la sanzione base, pari a 100 € per singola fattura da trasmettere (non riducibile a 1/3 considerato che l'invio interviene oltre i 60 giorni dal 31/01/2019), nel limite massimo di 50.000 €

\*) abbattere tale importo a 1/8 (è spirato anche il termine di 90gg per poter applicare l'abbattimento a 1/9)

procedendo poi a versare detta sanzione e ad effettuare l'invio tardivo della comunicazione (che dovrebbe attualmente essere ancora ammessa, mentre in passato il canale telematico veniva chiuso).

Laddove si ritiene se di non rischiare un ravvedimento passibile di successiva contestazione non si potrà fare altro che attendere l'eventuale irrogazione delle sanzioni, che, in ogni caso, potranno essere abbattute a 1/3 con il loro pagamento entro 60gg (art. 16 c. 3 Dlgs 472/97).

Cordiali saluti

## Fatture autotrasportatore

Buongiorno,

**un imprenditore individuale, autotrasportatore c/terzi, in contabilità semplificata con opzione art. 18 comma 5 (registrato=pagato/incassato), registra le fatture emesse con differimento di tre mesi ex art. 74.**

**Il 30/12/2018 ha cessato l'attività cancellando l'iscrizione al registro autotrasportatori e all'albo artigiani, mantenendo aperta la P.IVA e l'iscrizione al Registro Imprese per poter vendere i residui beni strumentali.**

**Le fatture emesse con data 4° trim. 2018 sono tutte relative alla cessione di beni strumentali.**

**1) E' corretto registrare le fatture emesse del 4° trimestre nel registro IVA del 1° trimestre del 2019 (ex art. 74) anche se l'attività di autotrasportatore è cessata il 30/12/18? (Naturalmente ciò ha effetto sulla dichiarazione IVA annuale e sulle comunicazioni IVA periodica, nonché sulla dichiarazione dei redditi per via dell'opzione comma 5.)**

**2) Le fatture emesse nel 4° trim. 2018 e registrate nel 1° trim. 2019 sono intestate a cliente esteri UE. Devono essere comunicate con l'esterometro 2019?**

Gli autotrasportatori possono fruire del "differimento" al trimestre successivo:

- \*) non solo per le sole operazioni relative all'autotrasporto di beni c/terzi (e servizi strettamente accessori addebitati al committente)
- \*) ma anche per le cessioni di beni ammortizzabili.

Dunque nel caso di specie l'interezza delle operazioni risulteranno rientrare nell'ambito del regime particolare degli autotrasportatori:

- \*) ivi inclusa l'assenza di applicazione dell'interesse dell'1%
- \*) il versamento del debito Iva al 16/02/2019 per il 4° trimestre quale contribuente "trimestrale speciale".

Trattandosi di operazioni effettuate nel 4° trimestre 2018, le stesse dovrebbero essere annotate nel primo trimestre 2019 (attribuendo un debito per Iva nel 2019 ed obbligando la presentazione della Mod. Iva 2020). Tuttavia si ritiene possibile anticipare il periodo di annotazione di tali fatture e concludere tutto nel 2018 (ciò in quanto si tratta di un beneficio concesso agli autotrasportatori, senza che possa essere considerato un obbligo il differimento di un trimestre).

In tal caso si eviterebbe anche la presentazione dell'esterometro 2019, nella considerazione che le fatture emesse risulterebbero annotate nel 2018 (a tal fine l'adempimento richiede che vadano indicate le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, con ciò facendo sì riferimento all'art. 6 Dpr 633/72; nel caso degli autotrasportatori si è chiarito che il momento di esigibilità dell'Iva viene differito di un trimestre e ciò porta a ritenere che vada differito anche il momento di presentazione dell'esterometro).

Naturalmente ove non si intendesse operare come indicato, si dovrà procedere alle annotazioni nei primi mesi del 2019, con tutti i relativi adempimenti (ivi incluso l'esterometro).

Cordiali saluti

## Attività gestione case vacanze

Un professionista in contabilità semplificata avrebbe intenzione di abbinare alla propria attività professionale, per sfruttare un bando regionale, con stessa P.Iva, un'attività di gestione "case vacanze" a titolo professionale (così è inquadrata a livello regione Lombardia). L'operazione è quella di ristrutturare un paio di vecchi baite, che verrebbero acquistate quali immobili strumentali per destinazione, ricavandoci 5/6 unità abitative da affittare settimanalmente beneficiando anche di un contributo in quota parte a fondo perduto e in parte in conto interessi.

Si chiede quanto segue:

- 1) è possibile?
- 2) in caso di risposta positiva, l'iva su i lavori potrebbe essere al 10% o si dovrebbe applicare il reverse charge?
- 3) l'eventuale iva a credito che maturerebbe sui lavori potrebbe essere chiesta a rimborso anche in modo infrannuale se maturano i requisiti?
- 4) gestione con obbligo di contabilità separata?

Se lo stesso lo facesse la moglie, attualmente insegnante a tempo indeterminato, oltre che aprire una P.Iva, acquistare gli immobili, ristrutturarli con le stesse condizioni di cui ai punti 1.2.3

Grazie per la risposta.

L'operazione non è fattibile, come prospettata.

Premesso che nell'ambito del diritto amministrativo si fa spesso un riferimento "atecnico" alle attività svolte "a titolo professionale" (facendo riferimento alle attività svolte da un soggetto passivo Iva, e cioè con abitualità, senza certamente voler entrare nell'ambito fiscale per differenziare le attività di lavoro autonomo da quelle imprenditoriali), nel caso di specie non vi è dubbio che non si ponga in essere un'attività professionale.

Al contrario si potrà vertere nell'ambito di un'attività commerciale laddove la gestione delle case vacanze non sia limitata alla "mera locazione" degli immobili; infatti, in tal caso non sarà possibile iscrivere al registro imprese l'attività (l'attività si considererà produttiva di un reddito fondiario in capo alla persona fisica privata). Infatti in tali casi occorre poter dimostrare che esiste una vera e propria organizzazione di impresa (come potrebbe essere richiesto per la gestione di 50 appartamenti, al fine di organizzare le manutenzioni periodiche, o quant'altro).

Nel caso di fornitura di mera locazione, non vi sono dubbi: l'attività non è commerciale e il tutto sarà ricondotto all'attività di un privato (che compila il quadro RB).

Laddove, invece, siano forniti dei servizi accessori occorre valutare l'ampiezza di tali servizi, secondo quanto chiarito dalla CM 24/2017 (in occasione dei chiarimenti forniti sulle "locazioni brevi", ma con chiarimenti che, certamente, trovano applicazione in via più generale, anche per contratti superiori a 30gg nel corso dell'anno).

Nel caso in cui l'attività si accompagni con i servizi limitati a:

- \*) fornitura di biancheria
- \*) servizio di pulizia locali

si verte nell'ambito di servizi "strettamente funzionali alle esigenze abitative", che, in quanto tali, non cambiano la natura di mera locazione degli immobili (analogo discorso si deve ritenere si applichi nel caso in cui vi sia la fornitura di utenze, l'accesso Wi-Fi, l'aria condizionata, e servizi simili).

Al contrario, nel caso in cui vi sia la fornitura di:

- \*) prima colazione e/o di pasti
- \*) o la messa a disposizione di autonoleggio o di guide turistiche/interpreti

allora si esula dai servizi strettamente funzionali di cui sopra, configurandosi un'attività commerciale (si tratterà di un'attività di natura "alberghiera", da attivare l'ufficio Iva/registro imprese in quanto tale).

Fatto tutta quanta la precedente premessa, in relazione a quanto richiesto e nel presupposto che si possa configurare l'attività commerciale:

- 2) l'intera ristrutturazione di un edificio è assoggettata ad Iva, del 10% (CM 14/2015); il reverse charge sarà limitato alle sole "manutenzioni" sul fabbricato
- 3) l'Iva non potrà essere chiesta a rimborso (anche se rimane detraibile), in quanto non riguarda "beni ammortizzabili" (quantomeno fintantoché i fabbricati rimangono accatastati come abitativi; a diversa conclusione si giunge nel caso in cui vengano ri accatastati come strumentali: D/2 o simili); naturalmente il diritto al rimborso potrà sorgere in virtù di altre situazioni (es: aliquota media)
- 4) v. sopra.

L'attività può essere certamente svolta anche in forma societaria; in tal caso non si porranno i problemi di cui sopra (nel senso che anche la mera locazione immobiliare configura un'attività di impresa per una società commerciale). Nulla cambia per quanto attiene tutto il resto.

Cordiali saluti